

Codice A2009C

D.D. 17 dicembre 2025, n. 701

L.R. 8/2017 Art. 2 - D.G.R. n. 1-1984 del 12/12/2025. Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime. Trasferimento risorse a Finpiemonte S.p.A. - Spesa complessiva di Euro 780.000,00 sul cap 168759 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025. Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A.



ATTO DD 701/A2009C/2025

DEL 17/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2009C - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori

OGGETTO: L.R. 8/2017 Art. 2 - D.G.R. n. 1-1984 del 12/12/2025. Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime. Trasferimento risorse a Finpiemonte S.p.A. - Spesa complessiva di Euro 780.000,00 sul cap 168759 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025.

Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione del Fondo. Spesa complessiva di Euro 121.073,11 (Iva 22% inclusa) sul cap. 113982 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 – Registrazione corrispondenti impegni di spesa. CIG B9A4D4A05C

Premesso che:

la legge regionale n. 8/2017, così come modificata dalla legge regionale n. 28/2023, di disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, all'articolo 2, istituisce presso Finpiemonte S.p.A. il "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime" ripartito in due quote:

- la prima, destinata, tra l'altro, a finanziare misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura (comma 3, lettera e),
- la seconda, finanzia, tra gli altri, gli interventi volti all'erogazione di contributi a favore dei soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice ai sensi del decreto legislativo n. 14/2019 (comma 5, lettera b).

In attuazione della citata legge, con D.G.R. n. 12-7776 del 27 novembre 2023 la Giunta regionale:

- ha approvato, per il triennio 2023-2025, il riparto delle quote del "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime", istituito presso Finpiemonte S.p.A. per una spesa complessiva di Euro 1.500.000,00 sul capitolo 168759 e di Euro 218.000,00 sul capitolo 110886 a titolo di oneri di

gestione (o.f.i.);

- ha approvato le Misure A e B a valere rispettivamente sulla prima e seconda quota del suddetto Fondo, come di seguito descritte:

- la Misura A, per sostenere i costi di avvio della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente da parte di soggetti privi della disponibilità immediata di liquidità per l'avvio delle procedure stesse, destinando euro 348.000,00;

- la Misura B, per erogare un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso dello stato di sovraindebitamento, prevedendo che il contributo sia destinato ai soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice con accredito sul conto della procedura, destinando euro 1.152.000,00.

Con determinazione dirigenziale n. 427/A2009B/2023 dell'11/12/2023:

- è stata impegnata a favore di Finpiemonte S.p.A., la somma complessiva di Euro 1.500.000,00 sul capitolo 168759 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, missione 01 programma 0111, per la costituzione del Fondo di cui all'art. 2 della L.r. 8/2017 e s.m.i. (Fondo sovraindebitamento) – - è stata disposta l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sulle Misure A e B sopra citate a partire dalle ore 09:00 del giorno 18/12/2023 fino ad eventuale comunicazione di sospensione da parte di Finpiemonte S.p.A. per esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31/12/2025;

- è stata approvata l'offerta economica riferita alla gestione delle attività connesse alle Misure A e B per complessivi euro 217.284,41 (IVA inclusa) a titolo di commissioni di gestione per le attività da svolgersi fino al 31/12/2025, valorizzate in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità delle offerte economiche, approvando il relativo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A.;

- è stata impegnata, tramite impegno delegato della Direzione della Giunta Regionale – Settore Indirizzi e controlli società partecipate, sul bilancio finanziario gestionale 2023-2025 a favore di Finpiemonte S.p.A., P.IVA 01947660013 (codice beneficiario 12613), a valere sulle risorse del capitolo n. 110886, nell'ambito della Missione 01, Programma 03, Titolo 1 la somma complessiva di euro 217.284,41 (IVA inclusa) per le commissioni derivanti dalla gestione delle Misure A e B.

Con successiva D.G.R. n. 17-1706 del 20 ottobre 2025 sono stati approvati, ai sensi della legge regionale n. 8/2017, in sostituzione di quelli di cui alla D.G.R. n. 12-7776 del 27 novembre 2023, gli allegati A1 e B1 contenenti, rispettivamente, gli aggiornamenti alla Misura A ed alla Misura B, in conformità alle innovazioni introdotte nel 2025 dal legislatore regionale dalla Legge regionale n. 9/2025, estendendo l'ammissibilità alla Misura B anche per i soggetti che abbiano ottenuto la sentenza di apertura di una procedura di liquidazione controllata e rimodulando la dotazione finanziaria complessiva, stabilita dalla D.G.R. n.12-7776/2023, in euro 648.000,00 per la Misura A, e in euro 852.000,00 per la Misura B.

Da ultimo, con D.G.R. n. 1-1984 del 12/12/2025 la Giunta Regionale:

- ha approvato, per gli anni 2026-2027 il rifinanziamento e la ripartizione delle due quote del "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime", e i criteri delle misure A e B da attivarsi, per

gli anni 2026-2027 sulle due quote del Fondo regionale, istituito ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 8/2017 presso Finpiemonte S.p.A. riportati nell'Allegato A "Criteri per l'attuazione della misura per favorire l'accesso dei consumatori e dei soggetti ammissibili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente" (Misura A) e nell'Allegato B "Criteri per l'attuazione della misura per l'erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento" (Misura B), per un importo complessivo di Euro 780.000,00 così ripartito:

- euro 228.000,00 (Euro 114.000,00 per ogni annualità 2026 e 2027) da destinare alla prima quota (29,23%) del Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime di cui all'art. 2 della l.r. n. 8 del 19 giugno 2017 per attuazione della Misura A (Fondo n. 773);

- Euro 552.000,00 (Euro 276.000,00 per ogni annualità 2026 e 2027) da destinare alla seconda quota (70,76%) del Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento e per la solidarietà alle vittime di cui all'art. 2 della l.r. n. 8 del 19 giugno 2017 per attuazione della Misura B (Fondo n. 774);

- ha dato atto che le risorse per complessivi Euro 780.000,00, trovano copertura con le risorse iscritte sul Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, capitolo 168759, missione 01 programma 0111, come di seguito ripartito:

- Euro 390.000,00 annualità 2026 di cui 114.000,00 per prima quota del Fondo 773 Misura A e Euro 276.000,00 per seconda quota del Fondo 774 Misura B;

- Euro 390.000,00 annualità 2027 di cui 114.000,00 per prima quota del Fondo 773 Misura A e Euro 276.000,00 per seconda quota del Fondo 774 Misura B;

- ha dato atto inoltre che i costi di gestione (o.f.i.) delle suddette misure trovano copertura per un importo massimo pari ad euro 134.000,00 a valere sulle risorse stanziare sul capitolo 113982 - Missione 14, Programma 02;

- ha demandato alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport, Commercio Settore "Commercio e terziario - Tutela del consumatore" l'adozione degli atti necessari alla rimodulazione delle risorse dall'una all'altra misura in relazione al numero di domande al fine di assicurare la massima efficacia degli interventi e di evitare economie non utilizzate, informata la Commissione competente;

- ha approvato, ai sensi della legge regionale n. 8/2017, in sostituzione di quelli di cui alla D.G.R. n. 17-1706 del 20/10/2025, gli allegati A e B, contenenti i criteri delle Misure A e B da attivarsi per il periodo 2026-2027 sulle due quote del Fondo;

- ha demandato infine, alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore "Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione medesima.

Richiamata la legge regionale n. 8/2017, come modificata dalla legge regionale n. 28/2023, ai sensi della quale il Fondo è istituito presso Finpiemonte S.p.A. (articolo 2), organismo partecipato dalla Regione Piemonte operante in regime di in-house providing, che presenta le seguenti caratteristiche:

- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico sociale

regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale;

- può fornire un servizio organico ed immediato, disponendo inoltre di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme nazionali su trasparenza, pubblicità e anticorruzione nonché di un sistema di contabilità analitica;

- ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi nonché una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016;

- dispone di una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto e con particolare riferimento alla erogazione di agevolazioni quali contributi a fondo perduto.

- ha gestito il Fondo oggetto della presente determinazione dal 2023 fino al 31/12/2025.

Dato atto che l'affidamento della gestione del suddetto Fondo è adottato in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." approvata con D.G.R. n. 27 - 5128 del 27 maggio 2022, sottoscritta in data 14/07/2022.

Visti in particolare:

- la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.;

- l'art. 7 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

- la D.G.R. n. 33 - 5720 del 30/09/2022 recante L.R. 26/07/2007, n. 17 e s.m.i. Approvazione dello "Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.";

- la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 recante Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte";

- la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 recante "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)";

- la D.D. n. 43/A10000 del 27/02/2018 con cui è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a., in attuazione della D.G.R. n. 2-6472 sopra citata;

- la D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023 "D.G.R. 16/02/2018, n. 2-6472: "Approvazione metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, d. lgs. 50/2016 s.m.i.). - Integrazione."";

- la D.D. n. 80/1000/A del 24/02/2023 "D.D. A10000 del 27/02/2018, n. 43. "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.2.2018" – Integrazione." e la D.D. n. 91 A/1000/A del 28/02/2023 "D.D. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023. Rettifica per mero errore materiale";

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.

Posto che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.lgs. 36/2023 è consentito alle amministrazioni pubbliche ricorrere all'affidamento a società in house di lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei

principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo medesimo;

rilevato di dover procedere, al fine di attestare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato:

- a) alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- b) a motivare il mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ritenuto che:

- con riferimento al punto a), la congruità viene valutata rispetto alla vigente normativa regionale (D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018, D.D. 43/A10000 del 27 febbraio 2018, D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023, D.D. n. 80/1000/A del 24/02/2023 e D.D. n. 91 A/1000/A del 28/02/2023);

- con riferimento al punto b) si prende atto della istituzione del Fondo presso Finpiemonte ai sensi dell'art. 2 della citata L.R. 8/2007 e che la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte S.p.A. è giustificata inoltre dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici regionali nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali, della strumentazione finanziaria-contabile e digitale, nonché di sistemi di controllo posseduti e utilizzati da Finpiemonte S.p.A. per la gestione del Fondo;

- relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto si evidenziano le considerazioni già espresse nei punti precedenti relativamente:

alla consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie;

al perseguimento esclusivamente di finalità di pubblico interesse e, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, allo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione;

alla disponibilità di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica;

all'esperienza pluriennale nella gestione di contributi a fondo perduto.

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni suesposte e sulla base della citata Convenzione Quadro, individuare Finpiemonte S.p.A., quale soggetto gestore delle Misure A e B a valere sul "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime".

Considerato che:

- l'art. 23 comma 5 del con D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che gli obblighi di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo vita dei contratti si applicano anche agli affidamenti alle società in house;

- con Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, sempre in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 23 comma 5, ANAC ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'art. 25 del medesimo decreto;

- l'ANAC ha pubblicato sul proprio Portale un elenco di FAQ con cui:

al punto C.3 ha chiarito che gli obblighi di tracciabilità per i soggetti in house non trovano

applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto, per difetto del requisito della terzietà;
al punto D.7 della sezione relativa alla BDNCP ha chiarito la necessità dell'acquisizione del codice CIG anche per gli affidamenti in house ai fini dell'identificazione univoca della procedura di affidamento;

- come da indicazioni pervenute via mail dal Settore Trasparenza e Anticorruzione in data 12 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 per il rilascio del CIG, è stata utilizzata la piattaforma telematica Sintel e in data 15/12/2025 è stata attivata la procedura per l'affidamento in house a Finpiemonte S.p.A. (codice identificativo procedura n. 211640902);

- Finpiemonte ha presentato in data 15/12/2025, attraverso la suddetta piattaforma Sintel, un'offerta di servizio per la realizzazione delle attività connesse alla gestione delle Misure A e B a valere sul "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime";

- l'offerta di servizio per complessivi euro 121.073,11(per la quale l'IVA relativa alle fatture emesse è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.p.r. 633/1972) si articola come segue:

per la Misura A, gli oneri di gestione per complessivi euro 68.513,31 (IVA 22% inclusa) sono dettagliati annualmente come segue:

19.211,73 Euro per l'anno 2026;

49.301,58 Euro per l'anno 2027;

per la Misura B, gli oneri di gestione per complessivi euro 52.559,80 (IVA 22% inclusa) sono dettagliati annualmente come segue:

20.908,49 Euro per l'anno 2026;

31.651,31 Euro per l'anno 2027;

- le attività oggetto dell'affidamento approvato con la presente determinazione sono descritte nel dettaglio nello schema contrattuale di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

- sono state verificate la completezza e la coerenza delle voci incluse nell'offerta rispetto alla richiesta formulata;

- è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. ai sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018, della D.G.R. n. 21-6536 del 17/02/2023 e della D.D. n. 80/A1000A/2023 del 24/02/2023 e s.m.i. e pertanto si ritiene di approvarla relativamente all'intera durata indicata nello schema di Contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento e relativo alla gestione delle Misure A (Fondo n. 773) e Misura B (Fondo 774) valere sul Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime sino al 31/12/2027;

- in relazione al servizio offerto da Finpiemonte S.p.A. per la gestione delle Misure l'IVA relativa alle fatture emesse è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.p.r. 633/1972;

- la delibera n. 598 adottata dall'ANAC il 30 dicembre 2024 fornisce le indicazioni relative al pagamento del contributo in favore dell'Autorità medesima e i soggetti che sono tenuti a versare il contributo in relazione all'importo posto a base di gara;

- l'avviso ANAC "Generazione avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da gennaio ad aprile 2025. Avviso alle Stazioni appaltanti" stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2025, le procedure di affidamento in house sono soggette all'obbligo contributivo e tale obbligo ricade esclusivamente sulla stazione appaltante in qualità di Amministrazione affidante".

Alla luce di quanto sopra espresso, che integralmente si richiama, si rende necessario:

- impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A., P.IVA 01947660013 (Classe: Finpiemonte - trasferimento fondi - Finpiemonte) per la prosecuzione per le annualità 2026-2027 del Fondo di cui all'art. 2 della L.r. 8/2017 e s.m.i. (Fondo sovraindebitamento) la somma complessiva di Euro 780.000,00 sul capitolo 168759 missione 01 programma 0111 così ripartita:

- Euro 390.000,00 annualità 2026 di cui 114.000,00 per prima quota del Fondo 773 Misura A e Euro 276.000,00 per seconda quota del Fondo 774 Misura B;

- Euro 390.000,00 annualità 2027 di cui 114.000,00 per prima quota del Fondo 773 Misura A e Euro 276.000,00 per seconda quota del Fondo 774 Misura B;

- disporre l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sulle Misure A e B sopra citate a partire dalle ore 09:00 del giorno 01/01/2026 fino ad eventuale comunicazione di sospensione da parte di Finpiemonte S.p.A. per esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31/12/2027;

- approvare, in conformità alla predetta Convenzione Quadro, l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 15/12/2025, attraverso la piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, per la gestione delle attività relative alla Misura A Fondo n. 773 e Misura B Fondo n. 774, pari ad euro 121.073,11 (IVA 22% inclusa) per le attività da svolgersi fino al 31/12/2027 a titolo di costi di gestione, valorizzate in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità delle offerte economiche;

- approvare lo schema di contratto (Allegato A alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale) tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., per la gestione, fino al 31/12/2027, delle Misure A e B a valere sul Fondo di cui all'art. 2 della L.r. 8/2017 e s.m.i. (Fondo sovraindebitamento);

- impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A., P.IVA 01947660013, a valere sulle risorse del capitolo n. 113982, nell'ambito della Missione 14, Programma 02, Titolo 1 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, la somma complessiva di euro 121.073,11 (IVA inclusa) per i costi di gestione ripartiti sulle annualità 2026-2027 come sotto determinato:

- euro 40.120,22 (IVA 22% inclusa), per le attività da svolgersi nell'anno 2026;

- euro 80.952,89 (IVA 22% inclusa), per le attività da svolgersi nell'anno 2027;

- dare atto che la spesa relativa al Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e ai sensi della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024) per un importo pari a euro 35,00 è garantita dall'impegno 2025/8567, assunto sul capitolo 144926 (Missione 01, Programma 01 del bilancio finanziario gestionale, annualità 2025) dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, come confermato in data 04/12/2025;

- dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) acquisito tramite la piattaforma SINTEL è: CIG B9A4D4A05C.

- stabilire l'apertura dello sportello per la ricezione delle domande a valere sulla Misura A e B dal

1/01/2026 fino a esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31/12/2027.

La codifica delle transazioni elementari è riportata nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che:

- è stata verificata la pertinenza del capitolo di spesa 168759 "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime (art.11, comma 1 bis della l.r. 8/2017) ", a cui sono riconducibili le iniziative finanziate con la Misura A e B di cui alla D.G.R. n. 1-1984 del 12/12/2025 per gli anni 2026 e 2027;
- è stata verificata la pertinenza del capitolo di spesa 113982 "Compensi dovuti a Finpiemonte SpA per la gestione delle iniziative in materia di commercio", a cui sono riconducibili gli oneri di gestione delle Misure A e B di cui alla D.G.R. n. 1-1984 del 12/12/2025 per gli anni 2026 e 2027;
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate e annotate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di competenza;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed autorizzate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
- la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- l'affidamento disposto dal presente provvedimento non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, in quanto trattasi di affidamento in house;
- gli importi dovuti a Finpiemonte S.p.a., quale compenso per le attività svolte, verranno liquidati a seguito di emissione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso;
- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 27 del Regolamento del 16 Luglio 2021 n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale";

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

Precisato di individuare, nel firmatario del presente provvedimento, Dott. Claudio Marocco, il Responsabile del procedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.";
- il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- la L.R. n. 17 del 26 luglio 2007, con cui è stato riorganizzato l'istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.A., a cui è stato attribuito il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo della ricerca e della competitività sul territorio";
- a D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)";
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della DGR n. 2 - 6472 del 16/02/2018;
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 recante la "Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte";
- la D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023 "D.G.R. 16/02/2018, n. 2-6472: "Approvazione metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, d. lgs. 50/2016 s.m.i.). - Integrazione.";
- la D.D. n. 80/1000/A del 24/02/2023 "D.D. A10000 del 27/02/2018, n. 43. "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.2.2018" - Integrazione;
- la D.D. n. 91 A/1000/A del 28/02/2023 "D.D. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023. Rettifica per mero errore materiale";
- la circolare prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere pubbliche";
- la D.G.R. n. 36-8717 del 05/04/2019 "Articolo 56 comma 6 del D.lgs 118/2011 e s.m.i.- Approvazione indirizzi";
- la D.G.R n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 1 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";
- la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 - "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- La D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39,

comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

determina

per le motivazioni che qui si richiamano integralmente

- di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A., P.IVA 01947660013 (Classe: Finpiemonte - trasferimento fondi - Finpiemonte) per la prosecuzione per le annualità 2026-2027 del Fondo di cui all'art. 2 della L.r. 8/2017 e s.m.i. (Fondo sovraindebitamento) la somma complessiva di Euro 780.000,00 sul capitolo 168759 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, missione 01 programma 0111 così ripartita:
 - Euro 390.000,00 annualità 2026 di cui 114.000,00 per prima quota del Fondo 773 Misura A e Euro 276.000,00 per seconda quota del Fondo 774 Misura B;
 - Euro 390.000,00 annualità 2027 di cui 114.000,00 per prima quota del Fondo 773 Misura A e Euro 276.000,00 per seconda quota del Fondo 774 Misura B;
- di disporre l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sulle Misure A e B sopra citate a partire dalle ore 09:00 del giorno 01/01/2026 fino ad eventuale comunicazione di sospensione da parte di Finpiemonte S.p.A. per esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31/12/2027;
- di approvare, in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." sottoscritta in data 14 luglio 2022, l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 15/12/2025 attraverso la piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, con specifico riferimento alla gestione delle attività connesse alle Misure A e B per complessivi euro 121.073,11 (IVA inclusa) a titolo di commissioni di gestione per le attività da svolgersi fino al 31/12/2027, valorizzate in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità delle offerte economiche;
- di approvare il relativo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. - P.IVA 01947660013 - (Allegato A alla presente determinazione facente parte integrante e sostanziale), per la gestione, fino al 31/12/2027, delle Misura A e B a valere sul Fondo di cui all'art. 2 della L.r. 8/2017 e s.m.i. (Fondo sovraindebitamento);
- di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. (P.IVA 01947660013 - codice beneficiario 12613), a valere sulle risorse del capitolo n. 113982/2026, nell'ambito della Missione 14, Programma 02, Titolo 1 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, la somma complessiva di euro 121.073,11 (IVA 22% inclusa) per le commissioni derivanti dalla gestione delle Misure A e B, come di seguito dettagliato relativamente al periodo 2026-2027:
 - euro 40.120,22 (IVA inclusa), per gli oneri di gestione relativi alle attività svolta/da svolgersi nell'anno 2026;
 - euro 80.952,89 (IVA inclusa), per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2027;
- di dare atto che la spesa relativa al Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e ai sensi della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024) per un importo pari a euro 35,00 è garantita dall'impegno 2025/8567 assunto sul capitolo 144926 (Missione 01, Programma 01 del bilancio finanziario gestionale, annualità 2025) dalla Direzione

Risorse Finanziarie e Patrimonio, come confermato in data 4/12/2025;

- di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) acquisito tramite la piattaforma SINTEL è: CIG B9A4D4A05C.

La transazione elementare dei suddetti impegni e le relative annotazioni contabili sono rappresentati nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dare atto inoltre che:

- la spesa è finanziata con risorse regionali;
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento sono esigibili negli esercizi finanziari 2025 e 2026;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
- il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- l'affidamento disposto dal presente provvedimento non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, in quanto trattasi di affidamento in house;
- l'IVA relativa alle fatture emesse è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi degli artt. 23, comma 1, lettera b), e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione "Amministrazione trasparente" con i seguenti dati:

- ai fini dell'art. 23, comma 1, lettera b) e art. 37 del D. Lgs n. 33/2013:

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo complessivo: Euro 121.073,11 (IVA 22% inclusa), a titolo di costi di gestione delle Misure A e Misura B sul Fondo Sovraindebitamento.

Modalità di individuazione del contraente: affidamento diretto in regime di "in house providing" - D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 "Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta in data 14/07/2022 - art. 7 D.Lgs. n. 36/2023. CIG B9A4D4A05C

Responsabile del procedimento: Dott. Claudio Marocco.

Gli adempimenti in materia di Trasparenza ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, relativamente all'individuazione dei destinatari finali delle agevolazioni e alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, sono demandati a Finpiemonte S.p.A., come previsto nello schema di contratto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile. Nelle ipotesi disciplinate dall'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo) è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE (A2009C - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori)

Firmato digitalmente da Claudio Marocco

Allegato

Allegato A

Rep. n.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. delle
attività di gestione delle Misure A e Misura B a valere sul "Fondo regionale per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del
sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime" - L.R. 8/2017 e s.m.i. Art. 2 -
D.G.R. n. 1-1984 del 12/12/2025

Tra

REGIONE PIEMONTE – Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e
Commercio, Settore Commercio e Terziario - Tutela dei consumatori, in per-
sona del Dirigente *pro-tempore*, Dott. _____ domiciliato per
l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Piazza Piemonte, n. 1 C.F.
80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della
Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale
sociale euro _____ i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al
registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore
Generale _____ a ciò facoltizzato per procura a rogito
Notaio _____ di Torino, in data _____ ,
rep. n. _____, domiciliato per la carica in Torino presso la
sede sociale, (nel seguito Finpiemonte);
nel seguito, ove congiuntamente, anche “Parti”.

PREMESSO CHE

	Con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di	
	Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società	
	finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della	
	competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della	
	Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti	
	costituenti o partecipanti.	
	In particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n.	
	17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di	
	Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed	
	erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque	
	denominati.	
	Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione	
	della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in	
	data 14.07.2022 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli	
	affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro)	
	cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente	
	Contratto.	
	Ai sensi dell'art. 5 bis dello Statuto Sociale (Controllo Analogo), “in quanto	
	strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti,	
	la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi	
	delle disposizioni vigenti approvate con D.lgs. 175/2016 e s.m.i, e riceve	
	l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale	
	mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno	
	schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale”.	
	Con D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021, la Giunta della Regione Piemonte	

ha modificato la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 e approvato le nuove “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di “in house providing” per la Regione Piemonte”.

Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro.

Con Delibera n. 143 del 27/02/2019 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 192 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016, ha disposto l’iscrizione della Regione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di Finpiemonte S.p.A.

Con D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)” la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui dovranno attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di “in house providing” a favore di Finpiemonte.

Con D.D. n. 43 del 27/02/2018 il Segretario generale ha adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la

valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a

Finpiemonte, in attuazione della D.G.R. n. 2-6472/2018.

Con D.G.R. n. 21-6536 del 20 febbraio 2023 "D.G.R. 16/02/2018, n. 2-6472

"Approvazione metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta

economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2,

d. lgs. 50/2016 s.m.i.)." - Integrazione" è stata integrata la metodologia per la

valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a

Finpiemonte S.p.A. di cui alla D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472.

Con le successive D.D. n. 80 A/1000/A del 24/02/2023 e n. 91 A/1000/A del

28/02/2023 la Direzione della Giunta Regionale ha adeguato il valore

monetario della tariffa media giornaliera da applicare a tutte le attività svolte

da Finpiemonte S.p.A. e connesse alla gestione e/o controllo delle forme di

sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni.

Premesso, altresì, che:

la legge regionale 8/2017, così come modificata dalla legge regionale n. 28

del 26/10/2023 e dalla legge regionale n. 9 del 8/07/2025, all'articolo 2,

istituisce presso Finpiemonte S.p.A. un Fondo regionale per la prevenzione ed

il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento

e per la solidarietà alle vittime (di seguito denominato Fondo);

tale Fondo è ripartito annualmente, con deliberazione della Giunta regionale,

in due quote:

- la prima quota è destinata a finanziare, tra gli altri interventi, anche misure

di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura

(comma 3, lettera e);

- la seconda quota del fondo finanzia, tra gli altri, gli interventi volti

all'erogazione di contributi a favore dei soggetti sovraindebitati in possesso di una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata ai sensi del D.lgs 14/2019 (comma 5, lettera b).

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-7776 del 23/11/2023 sono state dettate le prime disposizioni attuative della predetta L.R. 8/2017, individuando le risorse necessarie per la costituzione del Fondo e l'attuazione delle Misure A e B da parte di Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore dello stesso fondo per il periodo 2023-2025.

Con la stessa D.G.R. sono stati approvati i criteri delle due misure sopra indicate da attivarsi sulle due quote del Fondo, come da Allegato A della citata D.G.R. "Criteri per l'attuazione della misura per favorire l'accesso dei consumatori e dei soggetti ammissibili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente", e Allegato B "Criteri per l'attuazione della misura per l'erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento".

Con successiva D.G.R. n. 17-1706 del 20 ottobre 2025 sono stati approvati, ai sensi della legge regionale n. 8/2017, in sostituzione di quelli di cui alla D.G.R. n. 12-7776 del 27 novembre 2023, gli allegati A1 e B1 contenenti, rispettivamente, gli aggiornamenti alla Misura A ed alla Misura B, in conformità alle innovazioni introdotte nel 2025 dal legislatore regionale dalla Legge regionale n. 9/2025, estendendo l'ammissibilità alla Misura B anche per i soggetti che abbiano ottenuto la sentenza di apertura di una procedura di liquidazione controllata e rimodulando la dotazione finanziaria complessiva, stabilita dalla D.G.R. n.12-7776/2023, in euro 648.000,00 per la Misura A, e

in euro 852.000,00 per la Misura B.

Da ultimo, con D.G.R. n. 1-1984 del 12/12/2025 è stato approvato, per gli anni 2026-2027 il rifinanziamento e la ripartizione delle due quote del Fondo e i criteri delle misure A e B da attivarsi, per gli anni 2026-2027 sulle due quote del Fondo regionale riportati nell'Allegato A "Criteri per l'attuazione della misura per favorire l'accesso dei consumatori e dei soggetti ammissibili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente" (Misura A) e nell'Allegato B "Criteri per l'attuazione della misura per l'erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento" (Misura B) per un importo complessivo di Euro 780.000,00

Con D.D n. _____ è stata impegnata sul capitolo di spesa 168759 del bilancio gestionale finanziario 2025-2027 a favore di Finpiemonte S.p.A. la somma complessiva di Euro 780.000,00 di cui:

- euro 228.000,00 (Euro 114.000,00 per ogni annualità 2026 e 2027) da destinare alla prima quota (29,23%) del Fondo per l'erogazione di contributi ai sensi della Misura A (Fondo 773) di cui alla D.G.R. n. 1-1984 del 12/12/2025. Tale quota del fondo è destinata a sostenere i costi di avvio della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente da parte di soggetti privi della disponibilità immediata con l'erogazione di un contributo a fondo perduto di Euro 1.200,00 erogato, in due acconti di 600,00 Euro ciascuno, agli OCC iscritti nel Registro degli OCC del Ministero della Giustizia.

- Euro 552.000,00 (Euro 276.000,00 per ogni annualità 2026 e 2027) da destinare alla seconda quota (70,76%) del Fondo per l'erogazione di contributi

ai sensi della Misura B di cui alla D.G.R. 1-1984 del 12/12/2025. Tale quota è destinata all'erogazione di un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento di euro 4.000,00 ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis della L.R. 8/2017, erogato ai soggetti sovraindebitati in possesso di una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata ai sensi del D.lgs 14/2019 (comma 5, lettera b);.

Con la stessa D.D. n. _____ è stata approvata l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 15/12/2025, attraverso la piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, lo schema di contratto per le attività di gestione delle Misure A e B a valere sul Fondo di cui all'art. 2 comma 3 e comma 5 della L.R. 8/2017 e alla D.G.R. n. 1-1984 del 12/12/2025, ed è stata impegnata, a copertura degli oneri di gestione derivanti dal citato affidamento per le attività da svolgersi fino al 2027, la somma complessiva di Euro 121.073,11 (Iva 22% inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. sul biennio 2026-2027 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 a valere sul capitolo 113982.

Il codice identificativo di gara (CIG) acquisito tramite la piattaforma SINTEL è: B9A4D4A05C.

Tutto ciò premesso, le Parti, con il presente contratto, intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività connesse alla gestione del Fondo succitato, prima quota e seconda quota, per l'attuazione delle Misure A (Fondo 773) e Misura B (Fondo 774) di cui alla D.G.R. n. 1-1984 del 12/12/2025 nel rispetto:

- delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro, della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la

	valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli	
	affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i.); della D.D. n. 43 del 27/02/2018 “Adozione del	
	Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la	
	valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli	
	affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai	
	sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in	
	attuazione della D.G.R. n. 2-6472 del 16/2/2018" e del D.Lgs. n.	
	36/2023 “Codice dei contratti pubblici”.	
	Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le	
	Parti	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto	
	1. La Regione affida a Finpiemonte le attività meglio dettagliate al successivo	
	art. 2 riguardanti in particolare le attività connesse alla gestione del Fondo di cui alla	
	L.R. 8/2017 art. 2, prima quota e seconda quota, per l'attuazione delle Misure A e B	
	di cui alla D.G.R. n. 1-1984 del 12/12/2025.	
	Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte	
	1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto,	
	affida a Finpiemonte le attività previste nell'offerta economica presentata in data	
	15/12/2025 attraverso la piattaforma telematica Sintel e conservata gli atti del	
	Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori - Direzione Cultura,	
	Turismo, Sport e Commercio come di seguito riportate:	
	1.1.MISURA A:	
	a) Attività propedeutica alla definizione dell'affidamento (contrattualistica, offerte	

economiche) e monitoraggio.

b) Ricezione delle istanze, protocollazione su documentale e gestionale, archiviazione, preparazione delle domande alla concessione per l'erogazione dell'acconto, allineamenti anagrafici.

c) Gestione concessione Registro Nazionale degli Aiuti (manuale) e adempimenti in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013.

d) Gestione erogazione dell'acconto contributo, gestione di nuova erogazione a seguito di storni e gestione contabile connessa.

e) Istruttoria delle domande per l'erogazione del saldo, gestione di eventuali richieste di integrazioni.

f) Gestione revoca dell'agevolazione concessa e richiesta restituzione acconto ed eventuale istruttoria controdeduzioni.

g) Gestione erogazione del saldo del contributo, gestione di nuova erogazione a seguito di storni e gestione contabile connessa.

h) Caricamento su RNA dei COVAR in caso di revoca della concessione.

i) Predisposizione delle comunicazioni di concessione, eventualmente di richiesta integrazione in fase di istruttoria e di richiesta di restituzione del contributo in caso di rinuncia o di revoca.

j) Recupero delle somme eccedenti i costi sostenuti dall'OCC in caso di rinuncia alla procedura da parte dei soggetti sovraindebitati.

k) Acquisizione e spedizione dei documenti, relativa gestione documentale.

l) Servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari/destinatari.

m) Evasione richieste effettuate dall'affidante (stato attuazione misura).

n) Attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti.

o) Predisposizione della documentazione periodica prevista dalla Convenzione

Quadro.

1.2.MISURA B:

a) Attività propedeutica alla definizione dell'affidamento (contrattualistica, offerte economiche) e monitoraggio.

b) Ricezione delle istanze, protocollazione su documentale e gestionale, archiviazione, preparazione delle domande alla concessione (prenotazione del contributo), allineamenti anagrafici.

c) Gestione concessione Registro Nazionale degli Aiuti (manuale) e adempimenti in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013.

d) Istruttoria delle domande ricevute all'avvenuta omologa da parte del tribunale al fine dell'erogazione di quanto concesso e gestione delle integrazioni.

e) Gestione revoca dell'agevolazione concessa ed eventuale istruttoria controdeduzioni.

f) Caricamento su RNA dei COVAR in caso di revoca della concessione.

g) Gestione erogazione del contributo, gestione di nuova erogazione a seguito di storni e gestione contabile connessa.

h) Predisposizione delle comunicazioni di concessione, eventualmente di richiesta integrazione in fase di istruttoria e di richiesta di restituzione del contributo in caso di rinuncia o di revoca.

i) Acquisizione e spedizione dei documenti, relativa gestione documentale.

j) Servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari /destinatari.

k) Evasione richieste effettuate dall'affidante (stato attuazione misura).

l) Attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti.

m) Predisposizione della documentazione periodica prevista dalla Convenzione

Quadro.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione le seguenti attività:

- i compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l’attuazione delle Misure, fermo restando l’obbligo per Finpiemonte di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;
- la titolarità dei dati relativi all’attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte e la loro diffusione.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7 e 23 della Convenzione Quadro; a tal fine, Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l’ispezione e il controllo della documentazione relativa all’attività affidata con il presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all’attuazione degli interventi. I controlli sono finalizzati a verificare il corretto svolgimento delle attività affidate a Finpiemonte ed il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. La dotazione del fondo ammonta a complessivi Euro 780.000,00 di cui:

- Prima quota del fondo: euro 228.000,00 per la Misura A
- Seconda quota del fondo euro 552.000,00 per la Misura B.

2. Per quanto riguarda l’amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant’altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2027.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che verranno formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base della normativa richiamata e di quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1984 del 12/12/2025 e in premessa e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro citata, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 26 della Convenzione Quadro.

- | | |
|-----|--|
| 2. | Preso atto dell'offerta di servizio presentata in data 15/12/2025 attraverso la |
| | piattaforma telematica Sintel e conservata gli atti del Settore Commercio e Terziario |
| | – Tutela dei Consumatori - Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, il |
| | corrispettivo è così convenuto tra le Parti: |
| 2.1 | Misura A: Euro 56.158,45 oltre Iva al 22% per complessivi Euro 68.513,31 |
| | (IVA compresa), così suddiviso: |
| - | Euro 15.747,32 oltre Iva al 22% per complessivi Euro 19.211,73 per |
| | commissioni di gestione relative all'attività da svolgere nell'anno 2026; |
| - | Euro 40.411,13 oltre Iva al 22% per complessivi Euro 49.301,58, per |
| | commissioni di gestione relative all'attività da svolgere nell'anno 2027; |
| 2.2 | Misura B: Euro 43.081,80 oltre Iva al 22% per complessivi Euro 52.559,80 |
| | (IVA compresa), così suddiviso: |
| - | Euro 17.138,10 oltre Iva al 22% per complessivi Euro 20.908,49 per |
| | commissioni di gestione relative all'attività da svolgere nell'anno 2026; |
| - | Euro 25.943,70 oltre Iva al 22% per complessivi Euro 31.651,31 per |
| | commissioni di gestione relative all'attività da svolgere nell'anno 2027; |
| 3. | La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo |
| | n. 113982 del bilancio finanziario gestionale 2025/2027. Il pagamento verrà |
| | effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture di Finpiemonte in |
| | modalità elettronica, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti |
| | (c.d. "split payment" – previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, |
| | convertito nella legge 21.06.2017, n. 96). |
| 4. | Finpiemonte presenterà annualmente un dettagliato consuntivo dei costi e |
| | oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto, che dia |
| | evidenza delle modalità di calcolo delle commissioni di gestione, con separata |

indicazione (qualora prevista) della parte di remunerazione di base e di performance, accompagnato da idoneo documento fiscale giustificativo).

5. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente art. 2 o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto, che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca del contratto

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte 2025-2027 in materia di conclusione dei contratti di lavoro e di attribuzione degli incarichi.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro e agli atti adottati dalla Regione Piemonte citati in premessa.

Art. 14 – Repertoriatura e registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriatura presso il Settore regionale

competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2025.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente *pro-tempore* del Settore Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per Finpiemonte S.p.A, il Direttore Generale:

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività di gestione delle Misure A e Misura B a valere sul "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e

per la solidarietà alle vittime" - L.R. 8/2017 e s.m.i. Art. 2 - D.G.R. 1-1984

del 12/12/2025 di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e

sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto,

FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del

trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della

Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A.,

approvata con D.G.R. 27 maggio 2022, n. 27-5128.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del

Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come

modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito

indicati dal responsabile della Direzione Cultura e Commercio, quale delegato

del titolare (Giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona

fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate,

da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento);
2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati;
3. dati sanitari.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione alle Misure Misure A e Misura B a valere sul "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto

dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime" - L.R. 8/2017 e s.m.i. Art. 2 - D.G.R. n. 1-1984 del 12/12/2025, in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.);

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento,

come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

1. individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
2. vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

3.assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi

relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla

eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli

artt. 35-36 del GDPR;

4.se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure

tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al

fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti

dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

5.se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il

rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto

della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del

Responsabile del trattamento;

6.comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero,

anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati

ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,

incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto

riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella

realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non

copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere

disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni

acquisite nella realizzazione degli interventi o nell'erogazione dei servizi,

fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a

redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o

documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.